

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3372}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MEMMI, D'ACQUISTO, FRANCHI ROBERTO, GARAVAGLIA,
GRIPPO, MELELEO, MENSORIO, PERUGINI, RINALDI,
RUSSO FERDINANDO, ZARRO**

Presentata il 7 gennaio 1986

Norme concernenti lo statuto della Banca d'Italia

ONOREVOLI COLLEGHI! — Attualmente al Consiglio superiore della Banca d'Italia spetta la nomina e la revoca del governatore, del direttore generale e dei vice direttori generali. Questi provvedimenti dovranno poi ottenere l'approvazione governativa mediante decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri di concerto col Ministro del tesoro e sentito il Consiglio dei ministri.

Con la modifica che si propone si esclude la competenza del Consiglio superiore al quale restano tutte le altre attribuzioni attualmente previste che non riguardano però né la tutela del risparmio,

né l'esercizio della funzione creditizia e monetaria.

Inoltre si stabilisce un termine perentorio alla durata in carica del governatore.

L'articolo 3 definisce gli attuali poteri delle competenti Commissioni parlamentari.

L'articolo 4 che prevede l'abolizione della Commissione parlamentare di vigilanza sulla Banca d'Italia è una logica conseguenza dell'articolo 3, tanto più che la Commissione parlamentare non ha alcun potere di emettere direttive sulla politica monetaria e creditizia della Banca stessa.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il governatore della Banca d'Italia è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio dei ministri.

Egli dura in carica cinque anni ed è rinnovabile per non più di due volte.

Con la stessa procedura sono nominati il direttore generale e i due vice direttori generali.

Il governatore, il direttore generale ed i due vice direttori generali formano il direttorio della Banca d'Italia.

In caso di assenza o di impedimento del governatore, il direttore generale sostituisce il governatore e ne esercita le funzioni.

ART. 2.

La Banca d'Italia è posta sotto la sorveglianza del Ministero del tesoro.

ART. 3.

Il governatore della Banca d'Italia, eventualmente insieme con il Ministro del tesoro, riferisce ogni sei mesi sulle attività da lui intraprese in materia di politica monetaria e creditizia, nonché sui futuri programmi, alle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

ART. 4.

È soppressa la Commissione per la vigilanza sull'istituto di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca di cui

all'articolo 110 del regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, modificato dall'articolo 1 del decreto luogotenenziale 31 dicembre 1915, n. 1928.

ART. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.